



## *Agenzia per la Coesione Territoriale*

- VISTO l'articolo 10 del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 ss.mm.ii., recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni", che ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;
- VISTA la legge del 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con particolare riferimento agli artt. 3 ("Motivazione del provvedimento") e 21-nonies ("Annullamento d'ufficio");
- VISTO l'articolo 50, comma 7 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 che stabilisce che fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia sono svolte da un dirigente di livello generale dell'Agenzia individuato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
- VISTO il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con cui il Dott. Riccardo Monaco è stato designato quale dirigente facente funzioni di Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con decorrenza 2 marzo 2023;
- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- VISTO il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1<sup>o</sup> luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- VISTO in particolare, l'articolo 1 del citato Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
- VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a), n. 4), del citato Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, che prevede il trasferimento di risorse pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 dal Ministero dell'economia e delle finanze al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli interventi "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati";
- VISTO l'Allegato I del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 e, in particolare, la scheda progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati";
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 204 del 29 settembre 2021 con il quale è stato approvato lo schema di "Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno";



- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 30 dicembre 2021, n. 319 di approvazione degli esiti delle operazioni di valutazione delle idee progettuali, presentate a seguito della pubblicazione del predetto Avviso, nonché dell'Allegato 3, recante "Invito, rivolto ai soli soggetti Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, alla presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 4 del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in seguito a procedura negoziale”;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 26 gennaio 2022, n. 21 a parziale rettifica del predetto Decreto 30 dicembre 2021, n. 319;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 15 aprile 2022, n. 130 con cui sono stati nominati i componenti della Commissione di valutazione dei progetti presentati nella seconda fase della procedura di selezione avviata con la pubblicazione del suddetto Invito e si prevede, tra l'altro, per i profili attinenti agli aiuti di Stato il supporto dell'Ufficio 4 Normativa, Aiuti di Stato e Appalti Pubblici dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- VISTO l'articolo 42, comma 5-*bis*, del Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come da ultimo modificato dall'art. 19, comma 1, del Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14
- VISTO il Decreto n. 214 del 27 giugno 2022 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale di approvazione della graduatoria ai sensi dell'art. 15 dell'Invito, nell'ambito della quale il Progetto “*Polo ecosistemi sostenibili per la salute ambientale e trasformazione energetica*” dell'Università degli Studi del Molise si è posizionato al ventiduesimo posto;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27 giugno 2022 di approvazione dell'Elenco, allegato al medesimo, dei Beneficiari ammessi a finanziamento, nel quale sono stati inclusi i progetti classificatisi nelle prime ventisette posizioni in graduatoria;
- VISTO il Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 247 del 19 luglio 2022 di rettifica parziale dell'Allegato al Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27 giugno 2022;
- VISTO l'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° agosto 2022, ai sensi del quale: “1. Alla luce del sopravvenuto quadro macroeconomico nazionale e internazionale, impreveduto e imprevedibile, gli adempimenti stabiliti per ciascuno dei primi tre trimestri del 2022 di cui all'allegato I del decreto del 15 luglio 2021, possono essere realizzati entro il rispettivo trimestre successivo. 2. Resta fermo il rispetto di tutti gli adempimenti dell'anno 2022 da realizzare entro e non oltre il quarto trimestre del medesimo anno”;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 265 del 5 agosto 2022, con il quale è stato revocato il contributo a n. 8 soggetti indicati nel decreto direttoriale n. 215/2022, tra i quali quello dell'Università del Molise;



- VISTO il ricorso r.g. n. 10741/2022, promosso dall'Università del Molise c/Agenzia per la Coesione Territoriale davanti al TAR Lazio per l'annullamento, previa sospensione cautelare, dei decreti del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale nn. 214 e 215 del 27/06/2022;
- VISTA l'ordinanza del TAR Lazio n. 7885/2022 del 22 dicembre 2022 che ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati;
- VISTE le successive interlocuzioni intercorse tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale e l'Università del Molise;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 26 del 18 gennaio 2023 – più avanti detto decreto 26 - con il quale è stato disposto testualmente quanto segue:

#### *Articolo 1*

*1. Con il presente Decreto, sono ritirati:*

*i. il Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27 giugno 2022, nella parte in cui è stato assegnato all'Università del Molise (UNIMOL) e Partner un contributo pari ad euro 14.000.000,00 (euro quattordicimilioni/00), pari al 50% dei costi ammissibili;*

*ii. il Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 265 del 5 agosto 2022, nella parte in cui è stata disposta la revoca del suddetto contributo all'Università degli Studi del Molise (UNIMOL) e Partner.*

*2. Il Progetto "Polo ecosistemi sostenibili per la salute ambientale e trasformazione energetica" dell'Università degli Studi del Molise (UNIMOL) e Partner è qualificato come "non aiuto di stato", con conseguente riconoscimento allo stesso di un finanziamento pari ad euro 28.000.000,00 (euro ventottomilioni/00), a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 4, del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.*

*3. Il contributo concesso sarà, in ogni caso, oggetto di ridimensionamento, nel caso in cui, in corso di esecuzione del Progetto, dovessero configurarsi o sopravvenire condizioni tali da determinare la riqualificazione dell'intervento in termini di "aiuto di Stato".*

#### *Articolo 2*

*1. Il Responsabile del procedimento è autorizzato a trasmettere, a mezzo PEC al soggetto indicato nel precedente articolo 1, il presente Decreto e la Convenzione per la concessione della sovvenzione.*

*2. La Convenzione per la concessione della sovvenzione è integrata con la previsione di cui all'art. 1, comma 3 del presente Decreto.*

#### *Articolo 3*

*1.. La pubblicazione del presente Decreto sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.*

- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 6228 dell'8 marzo 2023, per l'annullamento in autotutela del decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 26 del 18 gennaio 2023 con la quale si rendevano note le



criticità del predetto decreto, assegnando il termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni e documentazione;

VISTO CHE nel termine assegnato Università del Molise non ha fornito alcun riscontro alla suddetta comunicazione dell'8 marzo;

RITENUTO pertanto di dover confermare l'illegittimità del decreto n. 26/2023, ai sensi dell'art. 7 e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto presenta profili che ne giustificano l'annullamento in autotutela, così di seguito sintetizzati:

- I. In primo luogo, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, trascorso il termine perentorio del 31 dicembre 2022 stabilito dal cronoprogramma contenuto nel decreto (DM) del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) del 15 luglio 2021, modificato dal successivo DM del MEF del 1° agosto 2022, al quale fa riferimento l'art. 1, comma 7-bis del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, non ha alcun potere di stabilire che si proceda a deliberare nuovi finanziamenti;
- II. in secondo luogo, per i vizi presenti nelle motivazioni espresse nel preambolo allo stesso, ed in particolare in quanto si fonda sull'errato presupposto che l'articolo 42, comma 5-bis, del Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come da ultimo modificato dall'art. 19, comma 1, del Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, consenta la stipula della convenzione di finanziamento fino al 31 dicembre 2023, quando invece il citato l'articolo 42, comma 5-bis richiede due presupposti essenziali per poter attivare i nuovi finanziamenti a valere sul *Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027*, requisiti questi previsti dalla predetta disposizione e non verificatisi: I) esaurimento delle risorse stanziato dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; II) emanazione del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, *inter alia*, deve anche approvare un cronoprogramma procedurale che preveda la stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2023. L'assenza dei predetti presupposti di legge non consente di procedere legittimamente con lo scorrimento della graduatoria e con la concessione dei contributi;
- III. in terzo luogo, per ulteriori vizi presenti nelle motivazioni espresse nel preambolo allo stesso, consistenti nell'asserito esito favorevole alla ricorrente degli approfondimenti effettuati sul progetto da parte dell'ACT, quando, invece, non risulta agli atti della competente struttura tecnica dell'Agenzia per la Coesione Territoriale alcun atto di revisione/approfondimento che porti ad affermare l'assenza di profili di aiuti di Stato nel predetto progetto dell'Università degli Studi del Molise (UNIMOL), in violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- IV. in quarto luogo, la concessione di aiuti illegali comporta, di per sé, violazione del diritto eurounitario a prescindere dalla loro erogazione ed è, quindi, evidente l'interesse dell'Amministrazione ad agire in autotutela per l'annullamento del suddetto decreto;
- V. in quinto luogo, non vi è alcun nuovo elemento per il quale, nelle more della definizione del giudizio instaurato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, questa Agenzia si debba discostare da quanto assunto nel corso dell'istruttoria da parte della propria struttura tecnica competente sulla valutazione dei profili di aiuti di Stato, ribadito e confermato all'Avvocatura Generale dello Stato che, in sede giudiziale, difende l'ACT;

Per le ragioni sopra esposte



## DECRETA

### Art. 1

Il Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 26 del 18 gennaio 2023 è annullato in autotutela.

### Art. 2

Il Responsabile del procedimento è autorizzato a trasmettere, a mezzo PEC, all'*Università del Molise* il presente Decreto.

### Articolo 3

Si dispone la pubblicazione del presente Decreto sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Il Direttore dell'Area Programmi e Procedure  
f.f. di Direttore Generale  
dott. Riccardo Monaco

12 9 MAR. 2023